



Titolo

Tribunale federale nazionale – sezione tesseramenti – art. 89, comma 3 – richiamo all’art. 89, comma 1, lett. a) e b) - diritto di inviare controdeduzioni - ricorso della parte interessata al tesseramento, al trasferimento o allo svincolo – comunicazione alle controparti – non è prevista

Descrizione

L’art. 89, comma 3, CGS prevede che *“La controparte ha diritto di inviare controdeduzioni entro sette giorni dalla ricezione del ricorso o dell’avviso di fissazione della udienza per i procedimenti di cui al comma 1, lettere b) e c), trasmettendone copia anche al ricorrente con le modalità di cui all’art. 53”*. Conseguentemente esula da tale previsione la diversa fattispecie di cui alla lett. a) del suddetto comma 1 (*“ricorso della parte interessata al tesseramento, al trasferimento o allo svincolo”*), per cui la disposizione del comma 3 relativo alla comunicazione alle “controparti” non è invocabile.

Stagione Sportiva

2019-2020

Numero

n. 79/CFA/2019-2020/A

Presidente

Sica

Relatore

Correale

Riferimenti normativi

art. 89, comma 3, CGS; art. 53 CGS

Provvedimenti

SEZ. IV DECISIONE N. 079 CFA del 26 Giugno 2020 (ASD FC Meridien Larciano/Nicholas Castiglione)